COMUNE DI POZZOMAGGIORE

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA

T A R I

PER LA COPERTURA DEI COSTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28 dicembre 2018

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

PER LA COPERTURA DEI COSTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

* * *

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Soggetto attivo

Art. 4 Soggetti passivi

Art. 5 Copertura dei costi

Art. 6 Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 7 Esenzione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 8 Esenzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 9 Tariffe e superfici tassabili

Art. 10 Periodi di applicazione della tassa

Art. 11 Utenze domestiche

Art. 12 Utenze non domestiche

Art. 13 Tassa giornaliera

Art. 14 Riduzione delle tariffe per utenze domestiche

Art. 15 Riduzione delle tariffe per utenze non domestiche

Art. 16 Riduzioni per inferiore livello di prestazione del servizio

Art. 17 Agevolazioni

Art. 18 Norme comuni per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 19 Obblighi di dichiarazione

Art. 20 Sanzioni

Art. 21 Poteri del Comune

Art. 22 Disposizioni transitorie

Allegato A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B - Categorie di utenze non domestiche

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa alla tassa destinata a coprire i costi del servizio della gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TARI).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- **locali**: strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- **aree scoperte**: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locali come balconi, terrazze, parcheggi.
- **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3

Soggetto attivo

La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa.

Art. 4

Soggetti passivi

La TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 642, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Deve ottemperare al pagamento:

- per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o uno dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, il legale rappresentante della ditta o il presidente degli enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Per le utenze domestiche a disposizione, qualora non sia stata presentata la dichiarazione di variazione, gli avvisi di pagamento saranno inviati al contribuente che ha la percentuale di possesso più alta o, a parità di percentuale, al contribuente più anziano. Al pagamento in solido della TARI sono comunque tenuti tutti i possessori, ai sensi dell'art. 1, comma 642, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 5

Copertura dei costi

La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a propria cura e spese, i relativi produttori.

Il servizio è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale ed è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da norme specifiche e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 6

Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, i rifiuti e le sostanze elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 7

Esenzione per inidoneità a produrre rifiuti

Sono esclusi dall'applicazione della tassa, oltre ai locali e alle aree già esentate dalla legge:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- i locali privi di arredi e allacci alla rete elettrica, idrica e telefonica, dichiarati inabitabili e/o inagibili.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta l'esonero dalla tassa.

Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, ad esempio:

- le superfici destinate all'esercizio di attività sportive;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio a quella di fine lavori;
- le aree impraticabili, in abbandono o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari.

Per usufruire delle esenzioni previste dal presente articolo deve essere presentata apposita dichiarazione nei modi e termini previsti dalla legge, allegando alle stessa idonea documentazione.

Nel caso di comprovato conferimento di rifiuti urbani al pubblico servizio provenienti da locali o aree escluse dalla tassa, verrà applicata la TARI per tutti gli anni solari in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni e agli interessi previsti dalla legge.

Art. 8

Esenzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o rifiuti pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori.

Per fruire dell'esenzione, gli interessati devono presentare apposita dichiarazione nei modi e termini di legge, indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, ecc.), nonché le superfici dove si formazione tali rifiuti distinti per codice CER.

Art. 9

Tariffe e superfici tassabili

Le tariffe TARI, nelle more dell'applicazione del decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2017, sono calcolate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La superficie tassabile, nelle more di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 10

Periodi di applicazione della tassa

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata.

In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, la tassa non è dovuta se il pagamento è stato assolto dal possessore subentrante.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento o una diminuzione della tassa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Producono effetti dal primo gennaio dell'anno successivo le variazioni in aumento generate dalla nascita o dall'adozione di uno o più figli.

Art. 11

Utenze domestiche

Per le utenze domestiche, il numero degli occupanti è pari a quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale, salva diversa e documentata dichiarazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nei medesimi locali per almeno sei mesi nell'anno solare.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di assenza di uno o più componenti il nucleo familiare per tutta la durata dell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che tale assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini iscritti all'A.I.R.E. e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche

occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella dichiarazione o, in mancanza, quello di una unità.

I soggetti che hanno trasferito il domicilio presso residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio o istituti simili, hanno diritto ad una tariffa agevolata per non residenti, a condizione che le abitazioni non siano utilizzate o locate e che venga presentata apposita dichiarazione nei modi e termini di legge.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

Art. 12

Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per tale attività.

Art. 13

Tassa giornaliera

La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per quantità e qualità a produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità previste dalla legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Art. 14

Riduzione delle tariffe per le utenze domestiche

Oltre alle riduzioni previste dalla legge, le tariffe si applicano in misura ridotta, sia nella quota fissa che in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- 30%: locali utilizzati da soggetti non residenti e non dimoranti nel Comune;
- 30%: locali tenuti a disposizione e non utilizzati da soggetti residenti;
- 30%: fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se documentate nei termini di presentazione della dichiarazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 15

Riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche

Oltre alle riduzioni previste dalla legge, le tariffe si applicano in misura ridotta del 30%, sia nella quota fissa che in quella variabile, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore ai sei mesi nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dalla ditta abilitata che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al **30%** della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro la scadenza di presentazione della dichiarazione TARI, allegando idonea documentazione.

Art. 16

Riduzioni per inferiore livello di prestazione del servizio

La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

- del 30% per i locali posti ad una distanza stradale superiore ai 250 metri dal punto di ritiro;
- del 60% per i locali posti ad una distanza stradale superiore ai 500 metri dal punto di ritiro.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato entro la scadenza di presentazione della dichiarazione TARI, allegando idonea documentazione. Resta inteso che il conferimento al più vicino punto di ritiro è a cura del richiedente.

Art. 17

Agevolazioni

Le agevolazioni e/o ulteriori esenzioni possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che devono assicurare, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, la copertura integrale dei costi.

Le regole e i criteri per beneficiare delle agevolazioni e/o ulteriori esenzioni devono essere fissate con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 18

Norme comuni per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

La sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, esenzioni o agevolazioni deve essere resa nota con la presentazione di apposita dichiarazione nei termini e tempi di legge, il cui modello è reso disponibile dall'ente.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 19

Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della stessa presentando apposita dichiarazione, come previsto dall'art. 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La dichiarazione deve essere presentata, in particolare, all'inizio ed alla cessazione dell'occupazione di locali o aree assoggettabili alla tassa.

In essenza di presentazione di dichiarazione non è possibile usufruire di riduzioni o agevolazioni previste dalla legge o del regolamento.

La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche, da uno qualsiasi degli occupanti i locali;
- per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante dell'attività o da un suo delegato;
- per gli edifici in multiproprietà, dal gestore dei servizi comuni o da un suo delegato.

Art. 20

Sanzioni

Le sanzioni in caso di infedele o omessa presentazione della dichiarazione, in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e in tutti gli altri casi previsti dalle norme in materia TARI, sono fissati dalla legge.

Art. 21

Poteri del Comune

La gestione della **TARI**, compresa l'attività di riscossione e accertamento, è svolta direttamente dal Comune.

Il Comune riscuote la tassa in base alle dichiarazioni, recapitando ai contribuenti inviti di pagamento nel quale sono indicati, per ogni locale o area, i dati catastali, la tariffa e gli importi dovuti.

Il piano finanziario, le tariffe, il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono fissate con apposita deliberazione del Consiglio comunale, secondo le vigenti norme.

Art. 22

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entro in vigore il primo gennaio dell'anno 2019. Dalla stessa data sono abrogati gli articoli dal numero 32 al numero 62 e gli allegati A e B del "Regolamento Comunale per applicazione dell'Imposta Unica Comunale", approvato con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 04-09-2014.

Le norme del presente regolamento che entrassero in contrasto con nuove disposizioni di legge, si intendono automaticamente abrogate qualora incompatibili.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie utenze non domestiche

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club